

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 05/10/2017

FATTO

In sede di reclamo, parte ricorrente contestava la mancata retrocessione da parte dell'intermediario, della quota parte dovuta a titolo di commissioni e di premio assicurativo a seguito dell'estinzione anticipata (avvenuta a maggio 2016) di un contratto di finanziamento contro cessione di un quinto della pensione, stipulato in data 6/2/2012.

Insoddisfatta del riscontro, reiterava la richiesta (assistita da un difensore di fiducia) in sede di ricorso, domandando l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di € 1.437,67, oltre agli interessi legali.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per un duplice profilo: sia in quanto all'obbligo di rimborso del premio assicurativo è a suo avviso gravante sulla compagnia di assicurazioni, sia per aver agito quale mero mandatario della banca finanziatrice. Nel merito, deduce, in generale, la chiara indicazione, in contratto, delle attività che le commissioni applicate al finanziamento remunerano; in particolare, la non rimborsabilità della commissioni bancarie, stante la loro natura up-front, e la chiara indicazione che, in caso di estinzione anticipata, il rimborso delle commissioni di intermediazione avverrà nella misura di euro 2,48 per rata non scaduta. Con riguardo agli oneri assicurativi, osserva che nel conteggio estintivo è stato abbuonato alla ricorrente l'importo di euro 22,78 a titolo di premi



assicurativi non goduti, calcolati secondo la metodologia prevista dall'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione:

DIRITTO

Si controverte del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. (D.gs. 1.9. 1993, modificato con D. Lgs. 13/08/2010 n. 141).

In conformità del proprio consolidato orientamento, questo Arbitro, in linea con le indicazioni della Banca d'Italia contenute nelle Comunicazioni del 2009 e 2011, riconosce un differente regime di retrocessione degli oneri corrisposti a seconda che abbiano natura *up-front* (relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del credito) o *recurring* (relativi a prestazioni la cui maturazione è intrinsecamente connessa col decorso del finanziamento) sancendo la rimborsabilità dei secondi e non anche dei primi (Coll. Coord., Decisione n. 6168/2014).

Dalla documentazione versata in atti emerge che alcune delle somme già corrisposte dal ricorrente siano relative a prestazioni non eseguite al momento dell'estinzione anticipata del contratto, mentre è di tutta evidenza che nessuna somma può essere pretesa o trattenuta dall'intermediario in pagamento di costi riferibili al periodo successivo alla data di estinzione anticipata.

Con specifico riferimento alle commissioni il Collegio, rilevata l'assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, richiama il proprio costante orientamento in virtù del quale: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza della necessaria trasparenza contrattuale si considerano *recurring* tutti i costi le cui ragioni non siano chiaramente indicate; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore della parte ricorrente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Non appare fondata l'eccezione relativa al difetto della propria legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente, avendo questi agito in qualità di mero mandatario. La documentazione versata in atti conferma che il soggetto col quale il ricorrente ha materialmente stipulato i due contratti è stato l'odierna resistente, in qualità di mandataria. Conseguentemente appare applicabile, al caso di specie, il consolidato orientamento di questo Arbitro che, in applicazione di un criterio di *apparentia juris* riconosce la legittimazione passiva in capo alla società mandataria, collocatrice del finanziamento, a condizione che, in maniera difforme rispetto alla corretta ricostruzione del rapporto negoziale sottostante, «il ricorrente individui la propria controparte, non già nell'istituto mutuante, quanto piuttosto nell'intermediario collocatore in quanto interlocutore naturale nella gestione del rapporto» (Coll. Napoli, decisione n. 2441/2012), in ragione di esigenze di effettività della tutela del consumatore (Coll. Roma, 6682/2015).

Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, il contratto di cessione prevede che, in caso di estinzione anticipata, al cliente venga rimborsata – a titolo di commissioni di intermediazione non maturate – la somma di euro 2,48 per ogni rata non scaduta. Questo Collegio, nel prendere in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha escluso la validità di siffatta pattuizione (la quale, indicando cumulativamente le attività remunerate attraverso la corresponsione di “spese di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

istruttoria”, “premi assicurativi”, “commissioni bancarie” e “commissioni di intermediazione”, è affetta da opacità), conseguentemente riconoscendo natura recurring sia alle commissioni di intermediazione che a quelle bancarie, oltre agli oneri assicurativi, e disponendone la restituzione secondo il criterio pro rata temporis (cfr. decisione n. 8145/2017, alla cui motivazione integralmente si riporta).

Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, la parte ricorrente ha diritto, considerando i rimborsi già effettuati dalla convenuta, alla somma risultante dalla seguente tabella:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				2.234,40	1.322,02	176,08	1.145,94
<i>Commissioni bancarie</i>				58,80	34,79		34,79
<i>Oneri assicurativi</i>				149,11	22,78	22,78	0,00
				Totale			1.180,73

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.180,73 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

MAURIZIO MASSERA